

DCO 321/2016/R/GAS

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 Giugno 2015, n. 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013, fissata con deliberazione dell’Autorità ARG/GAS 184/09.

Orientamenti finali.

Osservazioni Anigas

Milano, 18 luglio 2016

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 321/2016/R/GAS (di seguito DCO) con cui l'Autorità illustra gli orientamenti finali in merito alla modifica della disciplina del terzo periodo di regolazione tariffaria del servizio di trasporto (RTTG 2010-2013 - delibera ARG/gas 184/09), in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2888/2015.

OSSERVAZIONI GENERALI

Come nella risposta alla precedente consultazione in materia (DCO 607/15), Anigas auspica l'adozione da parte dell'Autorità di misure coerenti con le pronunce giurisdizionali e che tengano conto del fatto che i soggetti in passato hanno preso decisioni sulla base di un diverso quadro tariffario.

L'Autorità ha presentato un ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato criticando alcuni aspetti della decisione di annullamento delle delibere tariffarie. Si auspica che in quella sede possano essere definitivamente chiarite le questioni di merito pendenti. Al momento, comunque la sentenza del Consiglio di Stato è esecutiva e l'ottemperanza a disposizioni vincolanti, siano esse norme nazionali o sentenze amministrative, è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema. Peraltro si rileva che il perdurare del contenzioso determina incertezze regolatorie, con riferimento non solo al periodo 2010-2013, ma anche al periodo 2014-2017.

Con riferimento alla retroattività degli effetti delle decisioni dell'Autorità, Anigas ribadisce la propria contrarietà ad un conguaglio "massivo" retroattivo.

In questo senso si rileva che l'Autorità stessa, in applicazione di una sentenza del Consiglio di Stato, ha previsto di introdurre un meccanismo "opzionale" con la delibera n. 333/2016 in materia di sbilanciamenti elettrici nel periodo 2012-2014, al fine di non creare impatti negativi per i soggetti che hanno applicato in buona fede la disciplina annullata dal Giudice. Per tale motivo è apprezzabile l'opzionalità che l'Autorità propone di prevedere (cfr. par 56 del DCO) in relazione all'applicazione retroattiva del corrispettivo a copertura degli autoconsumi in luogo del riconoscimento del gas "in natura".

In ogni caso restano fermi la garanzia della neutralità dei TSO interessati, nonché il principio di invarianza dei ricavi riconosciuti in applicazione della metodologia tariffaria e la salvaguardia al contempo della stabilità dei flussi di cassa.